

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U. [Estensore]

nella seduta del 18.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto e Diritto

Il ricorrente aveva stipulato con l'intermediario un contratto di mutuo in data 4 febbraio 2004.

Nel 2007 si veniva a determinare una posizione classificata di "sofferenza", a seguito della quale la banca, con atto notificato in data 26 giugno 2008, procedeva a pignoramento.

Nel luglio 2008, pur essendo instaurata la procedura esecutiva innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il ricorrente, per il tramite di un'associazione di consumatori, formulava una proposta di "rientro", che veniva, però, respinta dalla banca in quanto giudicata inadeguata.

Con ricorso all'ABF, pervenuto in data 19 febbraio 2010, il ricorrente, con riferimento alla proposta di rientro rateale, in considerazione delle mutate

condizioni economiche del debitore escusso, che consentirebbero di riprendere i pagamenti ed evitare la vendita all'asta dell'immobile cauzionale, chiede *“che venga ritenuto inadeguato il diniego della banca”*

Nelle proprie controdeduzioni la Banca eccepisce, sul piano pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso essendo già in atto nei confronti del ricorrente una procedura esecutiva di esproprio immobiliare; mentre, sul piano del merito, precisa che, essendo il contratto di mutuo risolto, rientra nella discrezionalità operativa della banca accettare o meno proposte di rientro rateale del debito finalizzate alla sospensione dell'azione esecutiva.

Tuttavia, la banca precisa, altresì, di aver accettato una nuova proposta avanzata dal cliente con lettera del 7 gennaio 2010. Tale proposta prevede versamenti mensili di € 1.000,00, con l'impegno, da parte della banca, di chiedere, in costanza di puntuali pagamenti, il rinvio di eventuali aste giudiziarie.

Il 28 aprile 2010 il ricorrente – con una ulteriore lettera (inviata per conoscenza all'ABF) – chiede alla banca di conoscere le condizioni del piano di rientro, il tasso di interesse applicato, la durata prevista e il capitale residuo.

In seguito all'accettazione della proposta di rientro rateale da parte della banca e sulla base delle successive integrazioni pervenute, l'insoddisfazione del cliente sembra essersi concentrata sulla inadeguatezza informativa del contenuto dell'accordo, in quanto carente di talune indicazioni ritenute dal cliente essenziali (durata, tasso e capitale residuo) al fine di valutare in concreto la convenienza dell'accordo.

La Banca, sentita per le vie brevi, ha specificato, però, che l'accordo “transattivo” doveva ritenersi concluso sulla base dello scambio di proposta e accettazione, senza che si rendesse necessaria una “ripetizione formale” dello stesso; peraltro, alla luce del riscontro fornito dalla banca (pervenuto in data 8 giugno 2010), non può essere trascurata la circostanza che il ricorrente abbia effettuato – in esecuzione del citato accordo “transattivo” – il primo versamento rateale.

In conclusione sia dalla documentazione pervenuta, sia dal comportamento delle parti risultano elementi sufficienti a rilevare che sussistono i presupposti per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 751 del 16 luglio 2010

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE